



Ministero della Giustizia

Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Roma

MEMORIA TECNICA

Osservazioni e proposte di emendamento

alla Proposta di riforma della Legge 28 marzo 1968, n. 434 (mod. L. 21 febbraio 1991, n. 54)

«Ordinamento della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato»

Testo licenziato dal CNPAPAL nella seduta del 7 ottobre 2021

Analisi articolo per articolo · lacune sistematiche · proposte innovative con articolato
(elezioni in modalità telematica · intelligenza artificiale · albo unico digitale)

4 agosto 2026

Documento di lavoro tecnico-giuridico

Sommario

Sommario	2
1. Premessa, oggetto e metodo	3
2. Il quadro normativo sopravvenuto (ottobre 2021 – agosto 2026)	4
2.1. Conseguenza di metodo: il «doppio binario»	5
3. Valutazione d'insieme	6
3.1. Punti di forza	6
3.2. Debolezze strutturali	6
4. Osservazioni articolo per articolo	8
4.1. Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-12)	8
4.2. Titolo II – Albi (artt. 13-20)	11
4.3. Titolo III – Organi e funzioni (artt. 21-35)	13
4.4. Titolo V (recte: IV) – Accesso alla professione (artt. 36-41)	15
4.5. Titolo VI – Procedimento disciplinare (artt. 42-58)	16
4.6. Titolo VII – Disposizioni finali (artt. 59-62)	18
4.7. La relazione di accompagnamento	19
4.8. Tabella degli errori materiali e di coordinamento	19
5. Lacune sistematiche: ciò che manca del tutto	20
6. Proposte innovative, con testo normativo	21
6.1. Elezioni in modalità telematica (nuovo art. 24-bis)	21
6.2. Intelligenza artificiale (nuovo art. 2-bis e norme collegate)	22
6.3. Albo unico nazionale digitale (riscrittura dell'art. 13)	23
6.4. Parità di genere e ricambio generazionale (integrazioni all'art. 25 e all'art. 32)	24
6.5. Procedimento disciplinare (riscrittura degli artt. 42 e 50)	24
6.6. Formazione continua (riscrittura dell'art. 8)	25
6.7. Compenso ed equo compenso (riscrittura dell'art. 9)	26
6.8. Aggiornamento dell'oggetto della professione (integrazioni all'art. 2)	26
6.9. Tessera professionale digitale con microchip e blocco automatico della firma (nuovo art. 13-bis)	27
7. Quadro sinottico delle priorità	29
8. Conclusioni	30
Riferimenti normativi essenziali	31

1. Premessa, oggetto e metodo

La presente memoria tecnica ha ad oggetto la «Proposta di riforma della Legge 28 marzo 1968, n. 434, così come modificata dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 54 – Ordinamento della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato», licenziata dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (CNPAPAL) nella seduta del 7 ottobre 2021. Il testo esaminato si compone di una relazione di accompagnamento e di un articolato di 62 articoli, ripartiti in sette Titoli.

Il documento formula osservazioni e proposte di emendamento secondo il seguente metodo: **(i)** analisi testuale e sistematica dell'articolato, con verifica dei richiami interni e della tecnica redazionale; **(ii)** verifica di coerenza con il quadro normativo vigente e, soprattutto, con le rilevanti sopravvenienze intervenute tra l'ottobre 2021 e l'agosto 2026 (§ 2); **(iii)** raffronto con i modelli di riferimento per le professioni ordinistiche: d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (riforma degli ordinamenti professionali), d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 (modello elettorale delle professioni tecniche vigilate, non applicabile ai periti agrari ma assunto quale benchmark di sistema), legge 31 dicembre 2012, n. 247 (quale modello evoluto di procedimento disciplinare); **(iv)** coordinamento con l'acquis regolamentare interno del CNPAPAL (regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale, regolamento delle riunioni in modalità telematica, regolamento dei Consigli di disciplina, regolamenti sul tirocinio, regolamento di amministrazione e contabilità); **(v)** formulazione di proposte emendative, corredate – per gli interventi qualificanti – di testo normativo redatto (§ 6).

La memoria ha natura tecnica e propositiva: non costituisce parere legale, né sostituisce le valutazioni degli organi dell'ente e dei consulenti legislativi. I riferimenti a prassi e giurisprudenza hanno funzione orientativa.

2. Il quadro normativo sopravvenuto (ottobre 2021 – agosto 2026)

La proposta è stata deliberata il 7 ottobre 2021. Da allora il contesto normativo è mutato in profondità: alcune previsioni del testo risultano superate, altre vanno coordinate, altre ancora – del tutto assenti – sono oggi imposte o fortemente raccomandate dall'ordinamento. Il quadro sinottico che segue riepiloga le sopravvenienze principali e il relativo impatto sull'articolato.

Atto	Oggetto	Impatto sulla proposta
L. 8 novembre 2021, n. 163	Titoli universitari abilitanti: le lauree professionalizzanti LP-01, LP-02 e LP-03 (D.M. 12 agosto 2020, n. 446) abilitano all'esercizio, assorbendo l'esame di Stato in una prova pratica valutativa in sede di esame finale, previo tirocinio interno al corso di studi.	Riscrivere l'art. 1, co. 1, lett. d) ed e); coordinare gli artt. 40-41 (esame di Stato) limitandoli ai percorsi non abilitanti; correggere il refuso «LPO2» → «LP-02».
L. 15 luglio 2022, n. 99	Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy).	Qualificare il «diploma I.T.S.» di cui all'art. 1, co. 1, lett. c) come diploma ITS Academy di area agroalimentare, con richiamo espresso alla fonte.
L. 21 aprile 2023, n. 49	Equo compenso delle prestazioni professionali: nullità delle clausole non eque nei rapporti con contraenti «forti», parametri ministeriali, parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo (art. 7), obbligo per gli ordini di disciplina deontologica sanzionatoria (art. 5, co. 5).	Integrare l'art. 9 (compenso) e le attribuzioni di Collegi territoriali e Consiglio Nazionale; prevedere il raccordo deontologico.
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Whistleblowing: canali di segnalazione e tutele per i segnalanti negli enti del settore pubblico, cui gli ordini e collegi professionali appartengono in quanto enti pubblici non economici.	Lacuna assoluta: prevedere base normativa per canali interni, tutele e raccordo con il procedimento disciplinare.
Reg. (UE) 2024/1183 (eIDAS 2)	Identità digitale europea: EUDI Wallet, attestazioni elettroniche di attributi (anche qualifiche professionali).	Prospettiva per identificazione elettorale, timbro/firma professionale digitale e credenziale professionale nel wallet europeo.
Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act)	Regolamento europeo sull'IA: divieti e alfabetizzazione (art. 4) applicabili dal 2.2.2025; obblighi per i modelli di IA per finalità generali dal 2.8.2025; obblighi di trasparenza (art. 50) e assetto di vigilanza dal 2.8.2026; obblighi per i sistemi ad alto rischio oggetto di differimento nell'ambito del pacchetto «Digital Omnibus» (accordo provvisorio del 7.5.2026: All. III → 2.12.2027; All. I → 2.8.2028, in corso di formalizzazione).	Nessuna menzione dell'IA nell'articolato: introdurre l'art. 2-bis proposto (§ 6.2), l'alfabetizzazione obbligatoria nella formazione continua e la governance dell'IA nell'ente.
L. 23 settembre 2025, n. 132	Legge nazionale sull'IA (in vigore dal 10.10.2025). Art. 13 – professioni intellettuali: impiego dell'IA solo strumentale e di supporto, prevalenza	Recepire i principi nell'ordinamento professionale e nel codice deontologico (rilevanza disciplinare della violazione).

Atto	Oggetto	Impatto sulla proposta
	del lavoro intellettuale del professionista, obbligo di informativa preventiva al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.	
D.d.l. delega A.S. 1663 (riforma ordinamenti professionali)	Approvato dal Senato il 3 agosto 2026 e trasmesso alla Camera: delega al Governo (24 mesi) per la revisione degli ordinamenti di 15 categorie, tra cui i periti agrari. Principi: tirocinio con rimborso spese e compenso commisurato all'apporto; STP con almeno 2/3 di capitale e diritti di voto in capo a professionisti iscritti; equo compenso; formazione continua su strumenti digitali e IA; responsabilità professionale sempre riferibile all'iscritto; razionalizzazione dei procedimenti disciplinari; termini quinquennali in materia di responsabilità professionale.	Impatto strategico (v. § 2.1): la proposta va aggiornata e riposizionata anche come contributo tecnico della categoria alla scrittura dei decreti legislativi delegati.

2.1. Conseguenza di metodo: il «doppio binario»

L'approvazione in prima lettura del d.d.l. delega A.S. 1663 (3 agosto 2026) muta il contesto strategico della proposta. Ripresentare oggi il testo del 2021 tal quale significherebbe farlo nascere già disallineato rispetto ai principi di delega in corso di approvazione. Si raccomanda pertanto un **doppio binario**: **(a)** aggiornare l'articolato secondo le osservazioni della presente memoria, mantenendolo come proposta organica di nuovo ordinamento; **(b)** estrarne un «pacchetto» di posizioni tecniche della categoria (accesso, elezioni telematiche, disciplina, IA, equo compenso, albo digitale) da far valere nella fase di attuazione della delega, quando il Governo redigerà i decreti legislativi di revisione dei singoli ordinamenti, previa interlocuzione con i Consigli nazionali. Chi arriva a quel tavolo con un testo maturo e coordinato orienta il risultato; chi arriva con il testo del 2021 rischia di subirlo.

3. Valutazione d'insieme

3.1. Punti di forza

Il testo presenta scelte condivisibili, da preservare e rafforzare:

- l'ampliamento e la tipizzazione delle attività professionali (art. 2), con aperture apprezzabili verso Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, funzioni di arbitro e mediatore, sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, impianti agro-energetici, verde urbano e stabilità degli alberi, riqualificazione ambientale, espropri e usi civici;
- la pluralità dei canali di accesso (diploma quinquennale con tirocinio ed esame di Stato; specializzazione enotecnica; ITS; laurea professionalizzante LP-02; lauree triennali), coerente con l'evoluzione della filiera formativa tecnica;
- l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile (art. 11) e l'obbligo di formazione continua (art. 8), in linea con il d.P.R. 137/2012;
- la menzione del domicilio digitale nell'albo (artt. 5 e 15);
- la flessibilità organizzativa territoriale (collegi interprovinciali, regionali e interregionali, art. 14; fusioni, art. 31) e il revisore unico per i collegi minori (art. 29);
- il limite di due mandati per il Presidente del Consiglio Nazionale (art. 34) e l'incompatibilità tra cariche (art. 25, co. 11).

3.2. Debolezze strutturali

Accanto ai punti di forza, l'analisi evidenzia otto debolezze strutturali, sviluppate analiticamente nei §§ 4 e 5:

1. **Impianto ante-digitale.** Manca una disciplina dell'albo unico nazionale telematico, dei procedimenti amministrativi digitali (istanze, notifiche al domicilio digitale, PagoPA), delle sedute a distanza degli organi e – soprattutto – del voto telematico. Il testo, sul punto, è più arretrato della prassi che lo stesso CNPAPAL ha già consolidato con i propri regolamenti interni (riunioni telematiche dal 2018) e della legislazione emergenziale (art. 31, D.L. 137/2020, conv. L. 176/2020).
2. **Sistema elettorale incompleto e in parte incoerente.** Non è determinato il numero dei componenti del Consiglio Nazionale (art. 32); il contenzioso elettorale è disciplinato in modo contraddittorio (art. 25, co. 13; art. 33, lett. i; art. 51, co. 4); i limiti di mandato sono disallineati (quattro mandati per i consiglieri territoriali, tre per i nazionali, due per il Presidente del CN); mancano meccanismi di parità di genere e qualunque modalità telematica di voto.
3. **Procedimento disciplinare regressivo.** Gli artt. 45-47 riattribuiscono l'irrogazione delle sanzioni agli organi amministrativi (Presidente e Consiglio del Collegio territoriale), in contrasto con la separazione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare imposta dall'art. 8 del d.P.R. 137/2012 e già attuata dal vigente regolamento CNPAPAL sui Consigli di disciplina. Mancano: composizione e nomina dei Consigli di disciplina, prescrizione dell'azione, sospensione cautelare, autonomia dal processo penale (l'art. 50 impone anzi la sospensione del procedimento).
4. **Mancato coordinamento con la filiera formativa riformata.** L. 163/2021 (lauree abilitanti) e L. 99/2022 (ITS Academy) non sono richiamate; l'art. 40, co. 3, evoca un «Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università» oggi inesistente (le competenze sono ripartite tra MIM e MUR).

5. **Assenza dei presìdi di integrità.** Nessun richiamo a trasparenza (D.Lgs. 33/2013, art. 2-bis), anticorruzione (L. 190/2012), whistleblowing (D.Lgs. 24/2023), protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, con particolare riguardo alla pubblicità dei provvedimenti disciplinari e dei dati dell'albo).
6. **Tecnica normativa.** Numerazione dei Titoli difettosa (il Titolo IV non esiste; il Titolo I non è rubricato), rubriche non corrispondenti al contenuto (art. 19), richiami interni errati (art. 37, co. 3; art. 56, co. 2), refusi («LPO2», «Comunità Europea», tassa sui ricorsi riferita al D.Lgs. C.p.S. 261/1946), assenza di abrogazioni espresse, transitorio ridotto a una riga (art. 61), nessuna clausola di invarianza finanziaria, delegificazione non perimetrata (art. 60). V. tabella al § 4.8.
7. **Nessun contenuto su IA, dati e sostenibilità.** Comprensibile per un testo del 2021, non più proponibile nel 2026: l'art. 13 della L. 132/2025 e l'AI Act incidono direttamente sull'esercizio professionale, e il d.d.l. delega A.S. 1663 assume digitale e IA tra i principi di revisione degli ordinamenti.
8. **Governance economico-finanziaria.** Manca un organo di revisione presso il Consiglio Nazionale; il finanziamento «esclusivamente con i contributi degli iscritti» (art. 21) preclude entrate da convenzioni e progetti europei; la riscossione è ancorata ai soli ruoli esattoriali (art. 59), senza menzione della piattaforma PagoPA.

4. Osservazioni articolo per articolo

Sono di seguito esaminati gli articoli che presentano criticità sostanziali o necessità di coordinamento. Per ciascuno si indicano i rilievi e la proposta di modifica. Gli articoli non menzionati non presentano criticità di rilievo, ferma la revisione redazionale generale (§ 4.8).

4.1. Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-12)

Rilievo preliminare: il Titolo I non è formalmente aperto da alcuna rubrica. Inserire l'intitolazione «TITOLO I – Della professione e dei principi generali».

Art. 1 — Titolo di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato

Rilievi

- Lett. a): il tirocinio è indicato solo nel suo tetto massimo («per un massimo di 18 mesi», coerente con l'art. 6, co. 1, d.P.R. 137/2012), senza durata ordinaria, riduzioni per il tirocinio svolto in concomitanza con il percorso di studi (art. 6, co. 4, d.P.R. 137/2012) né rinvio al regolamento attuativo.
- Lett. c): il «diploma I.T.S.» va riferito, dopo la L. 99/2022, ai diplomi ITS Academy (EQF 5) delle aree tecnologiche agroalimentari, con individuazione delle figure nazionali di riferimento.
- Lett. d): il richiamo al «diploma di laurea professionalizzante di cui al D.M. n. 446 del 12/08/2020 (LPO2)» contiene un refuso (la classe è «LP-02») e soprattutto non è coordinato con la L. 163/2021, che ha reso la laurea LP-02 abilitante (tirocinio interno al corso e prova pratica valutativa in sede di esame finale): così come formulata, la lettera omette esame e tirocinio senza richiamare la fonte che li assorbe.
- Lett. e): la formula «diploma triennale frequentando le Classi di Laurea riconosciute» è atecnica; manca il raccordo con il d.P.R. 328/2001 e con l'individuazione puntuale delle classi di laurea (es. L-25) e dei relativi requisiti (tirocinio semestrale, esame di Stato).
- Manca, nell'articolo o all'art. 16, il richiamo al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero (D.Lgs. 206/2007, attuativo della dir. 2005/36/CE).

Proposta di modifica

- Riformulare le lettere secondo lo schema: a) diploma quinquennale + tirocinio (durata ordinaria semestrale, massimo 18 mesi, riduzioni convenzionali) + esame di Stato; b) invariata; c) diploma ITS Academy di area agroalimentare ex L. 99/2022 + esame di Stato; d) laurea professionalizzante abilitante nella classe LP-02 ai sensi della L. 163/2021; e) laurea nelle classi individuate con decreto MUR-Giustizia, sentito il CN, con tirocinio ridotto ed esame di Stato, in coordinamento con il d.P.R. 328/2001.
- Aggiungere un comma sul riconoscimento dei titoli esteri ex D.Lgs. 206/2007, con misure compensative gestite d'intesa con il Consiglio Nazionale.

Art. 2 — Disciplina della professione (attività professionali)

Rilievi

- La tipizzazione è apprezzabile, ma l'elenco è privo di clausola di salvaguardia sul concorso di competenze con le altre professioni tecniche (agronomi, agrotecnici, geometri, periti industriali): in sede di concerto e di esame parlamentare la sovrapposizione genererà opposizioni prevedibili; conviene governarla espressamente («ferme restando le competenze attribuite o concorrenti di altre professioni»).
- Lett. n) (coordinamento della sicurezza in cantiere): opportuno il raccordo espresso ai requisiti dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, che già contempla il perito agrario, e alla relativa formazione specifica.

- Lett. m) (sicurezza e igiene alimentare): opportuno il richiamo al «pacchetto igiene» (Reg. CE 852/2004 e ss.) e ai sistemi HACCP.
- L'elenco fotografa il perimetro professionale del 2021: mancano le attività emergenti che il PNRR e la programmazione europea 2023-2027 hanno già consolidato e che la relazione di accompagnamento evoca senza tradurle in norme.
- Nessuna disposizione sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività professionale (v. § 6.2, art. 2-bis proposto).

Proposta di modifica

- Integrare l'elenco con nuove lettere (testo al § 6.8): agricoltura di precisione e digitale (sistemi di supporto alle decisioni, telerilevamento, gestione di dati agronomici, operazioni con droni nel rispetto della normativa ENAC/EASA); consulenza aziendale nell'ambito del sistema AKIS (Reg. UE 2021/2115); certificazioni di sostenibilità e supporto alla rendicontazione ESG delle imprese agroalimentari; progettazione e verifica di iniziative di carbon farming (Reg. UE 2024/3012); agrivoltaico e comunità energetiche rinnovabili in ambito agricolo (D.Lgs. 199/2021); gestione faunistica; benessere animale; tracciabilità delle filiere anche mediante tecnologie a registro distribuito.
- Chiarire al co. 3 il rapporto tra lavoro subordinato ed esercizio professionale, con richiamo, per i dipendenti pubblici, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Artt. 3-4 — Deontologia e segreto professionale

Rilievi

- Art. 3: bene il principio di tipizzazione delle condotte e dell'indicazione espressa della sanzione; manca però la disciplina del procedimento di formazione e aggiornamento del codice deontologico (competenza, consultazione degli iscritti, pubblicazione, vacatio) e l'obbligo di revisione periodica.
- Art. 4: il segreto professionale non è coordinato con la protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) né con la sicurezza delle informazioni; l'estensione a «dipendenti e collaboratori anche occasionali» va completata con i fornitori di servizi, inclusi quelli digitali e di IA.

Proposta di modifica

- Art. 3: aggiungere un comma su adozione e aggiornamento almeno triennale del codice, previa consultazione pubblica degli iscritti, con pubblicazione nel sito istituzionale e nell'area riservata dell'albo unico; prevedere tra i contenuti minimi: conflitti di interesse, equo compenso, comunicazione e pubblicità (anche a mezzo piattaforme), uso dell'IA e dei dati (raccordo con l'art. 2-bis proposto).
- Art. 4: integrare con l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, con divieto di immissione di dati riservati del committente in sistemi, anche di IA, privi di garanzie conformi al Reg. UE 2016/679.

Art. 5 — Prescrizioni per il domicilio

Rilievi

- Il domicilio digitale è menzionato ai fini pubblicitari (co. 2) ma non è reso obbligatorio: manca l'obbligo di eleggere e comunicare un domicilio digitale (PEC/REM) confluyente in INI-PEC (art. 16, co. 7, D.L. 185/2008; art. 6-bis CAD) e manca la sanzione per l'omissione, sul modello dell'art. 37 del D.L. 76/2020 (diffida e successiva sospensione).
- La pubblicazione di «residenza anagrafica e domicilio digitale» in elenco di libera consultazione va calibrata sul principio di minimizzazione (Reg. UE 2016/679): la residenza anagrafica non dovrebbe essere pubblicata ove diversa dal domicilio professionale.

Proposta di modifica

- Riscrivere l'articolo prevedendo: obbligo di domicilio digitale per tutti gli iscritti; aggiornamento d'ufficio dell'albo e dei pubblici elenchi; diffida e sospensione amministrativa in caso di inadempimento; pubblicazione dei soli dati professionali necessari.

Artt. 6-7 — Informazioni sull'esercizio e vigilanza

Rilievi

- Art. 6: la disciplina ricalca l'art. 4 del d.P.R. 137/2012; è opportuno estenderla espressamente alla comunicazione tramite piattaforme digitali e social, ai sistemi di intermediazione e ai contenuti generati con IA (obbligo di veridicità e non ingannevolezza a prescindere dal mezzo).
- Art. 7: la vigilanza ministeriale è enunciata senza flussi informativi minimi.

Proposta di modifica

- Art. 6: aggiungere il riferimento a «qualunque mezzo, incluse piattaforme digitali e strumenti automatizzati» e demandare al codice deontologico la disciplina di dettaglio.
- Art. 7: prevedere la relazione annuale del Consiglio Nazionale al Ministero vigilante sullo stato della professione e sull'attività degli organi.

Art. 8 — Formazione continua

Rilievi

- La disciplina è embrionale: rinvia al Collegio Nazionale senza richiamare la procedura dell'art. 7 del d.P.R. 137/2012 (regolamento previo parere del Ministro vigilante), non fissa i principi (crediti, periodo di riferimento, esoneri, FAD), non qualifica l'inadempimento come illecito disciplinare, non prevede contenuti obbligatori.
- Il d.d.l. delega A.S. 1663 include tra i principi l'aggiornamento continuo su strumenti digitali e IA: la proposta deve anticiparlo, non ignorarlo.

Proposta di modifica

- Riscrivere l'articolo secondo il testo proposto al § 6.6: crediti su base triennale con minimo annuo; quote obbligatorie in deontologia, sicurezza, competenze digitali e IA; FAD sincrona e asincrona e microcredenziali; esoneri tipizzati (genitorialità, malattia, cause di forza maggiore); piattaforma nazionale unica con fascicolo formativo digitale; rilevanza disciplinare dell'inadempimento; regolamento del CN previo parere del Ministro.

Art. 9 — Compenso

Rilievi

- Il testo si limita ai parametri ministeriali «nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e dignità professionale»: è stato superato dalla L. 49/2023 (equo compenso), che la proposta non può ignorare, e non menziona l'obbligo di preventivo scritto (art. 9, co. 4, D.L. 1/2012, come modificato dalla L. 124/2017).

Proposta di modifica

- Riscrivere l'articolo secondo il testo proposto al § 6.7: parametri aggiornati almeno ogni due anni su proposta del CN; richiamo espresso alla L. 49/2023; preventivo scritto obbligatorio; parere di congruità del Collegio con gli effetti di cui all'art. 7 della L. 49/2023; obbligo per il CN di adeguare il codice deontologico ex art. 5, co. 5, della medesima legge.

Artt. 10-12 — Incarichi pubblici, assicurazione, restituzione atti

Rilievi

- Art. 10: il criterio degli incarichi «normalmente conferiti» agli iscritti è debole; per gli incarichi giudiziari manca il raccordo con l'albo telematico dei CTU riformato dal D.Lgs. 149/2022; la «preferenza» per gli specializzati non è oggettivata.
- Art. 11: bene l'obbligo assicurativo; mancano massimali minimi per fasce di rischio, copertura postuma, annotazione degli estremi di polizza nell'albo e verifica periodica; refuso: «rende noto gli estremi» → «rende noti gli estremi».
- Art. 12: disciplina condivisibile ma ancorata al paradigma cartaceo.

Proposta di modifica

- Art. 10: prevedere elenchi/sezioni di specializzazione tenuti dal CN quale base oggettiva di preferenza e il raccordo con il portale nazionale dei CTU e con il principio di rotazione negli affidamenti pubblici.
- Art. 11: demandare a regolamento del CN massimali minimi e requisiti delle polizze; prevedere l'annotazione nell'albo e la verifica in sede di revisione periodica.
- Art. 12: estendere la restituzione ai documenti informatici e al contenuto del fascicolo digitale.

4.2. Titolo II – Albi (artt. 13-20)

Art. 13 — Albi

Rilievi

- L'impianto resta quello degli albi territoriali consultabili «sul sito del Collegio territoriale»: manca l'istituzione dell'**Albo unico nazionale telematico**, che pure il testo presuppone (l'«Albo Unico» è menzionato agli artt. 19 e 32, co. 4, senza essere mai istituito né disciplinato).
- Le «società iscritte in forma collettiva» sono evocate senza disciplina: mancano la sezione speciale STP e il rinvio all'art. 10 della L. 183/2011 e al D.M. 34/2013 (oltre al principio dei 2/3 recato dal d.d.l. delega).
- Nessuna previsione su interoperabilità (PDND, art. 50-ter CAD), open data, certificazioni digitali di iscrizione.

Proposta di modifica

- Riscrivere l'articolo secondo il testo proposto al § 6.3: albo unico nazionale telematico presso il CN, alimentato in tempo reale dai Collegi territoriali (che conservano la titolarità dei procedimenti), sezioni (professionisti; STP; registro nazionale dei tirocinanti), interoperabilità PDND, certificati con sigillo elettronico qualificato verificabili tramite codice, dati pubblici in formato aperto, fascicolo digitale del professionista.

Art. 14 — Collegi territoriali

Rilievi

- La soglia di quindici esercenti per la costituzione di un Collegio provinciale è insostenibile per un ente pubblico non economico gravato dagli adempimenti generali (trasparenza, anticorruzione, protezione dati e DPO, protocollo informatico, conservazione digitale, sicurezza ICT, whistleblowing): al di sotto di una massa critica gli adempimenti sono ineseguibili o solo formali.

Proposta di modifica

- Elevare significativamente la soglia ovvero – preferibile – prevedere l'articolazione ordinaria su base regionale o interprovinciale, con sportelli territoriali di prossimità; attribuire al CN, con delibera approvata dal Ministro vigilante, la determinazione periodica delle circoscrizioni.

Artt. 15-16 — Contenuto dell'albo e requisiti di iscrizione

Rilievi

- Art. 15: l'elenco dei contenuti va completato (titoli e specializzazioni, estremi della polizza, provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione con regole di pubblicità conformi al Reg. UE 2016/679, annotazioni STP) e riferito al formato digitale.
- Art. 16, co. 1, lett. a): la formula «Comunità Europea» è obsoleta (Unione europea) e non copre SEE e Confederazione svizzera; manca il raccordo con il D.Lgs. 206/2007 per i titoli esteri.
- Art. 16: il procedimento resta cartaceo (nessuna istanza telematica, identificazione SPID/CIE, pagamento PagoPA); il co. 10 menziona un «Registro Generale» mai definito (refuso per «registro dei tirocinanti»).
- Non è chiarita la scelta sui requisiti di onorabilità (assenza di condanne per reati incidenti sull'esercizio professionale): l'attuale silenzio è una scelta di policy che va quantomeno esplicitata.

Proposta di modifica

- Digitalizzare integralmente il procedimento di iscrizione (istanza tramite identità digitale, termini, silenzio e rimedi), aggiornare i requisiti di cittadinanza e i richiami europei, sanare i refusi, valutare l'introduzione di requisiti di onorabilità con automatica rilevanza dei soli provvedimenti definitivi.

Artt. 17-20 — Cancellazione, compatibilità, incompatibilità, revisione

Rilievi

- La morosità contributiva è trattata tre volte con qualificazioni diverse: sospensione amministrativa (art. 17, co. 2), sanzione disciplinare (art. 47, co. 1) e cancellazione (art. 48, co. 3): la sovrapposizione genera incertezza sul regime applicabile e sulle garanzie.
- Art. 17, co. 2: la «immediata decadenza da qualsiasi carica» consegue automaticamente alla sospensione, senza procedimento di accertamento né contraddittorio.
- Art. 19: la rubrica «Incompatibilità» non corrisponde al contenuto (mero obbligo di annotare la condizione di dipendente pubblico); una vera disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse manca.
- Art. 18: le nozioni di esercizio «in via esclusiva e/o prevalente» di altra professione, cui è collegata l'ineleggibilità alle cariche, sono prive di criteri oggettivi di accertamento.
- Art. 20, co. 3-4: le disposizioni previdenziali (Gestione separata ex D.Lgs. 103/1996) sono collocate sotto la rubrica «Revisione degli Albi e dei Registri», fuori sede sistematica.

Proposta di modifica

- Unificare la disciplina della morosità in un solo istituto amministrativo (diffida, termine per adempiere, rateizzazione, sospensione, cancellazione all'esito), espungendola dall'area disciplinare; disciplinare la decadenza dalle cariche con accertamento in contraddittorio.
- Riscrivere l'art. 19 come autentica disciplina di incompatibilità/conflitti (con richiamo, per i pubblici dipendenti, all'art. 53 D.Lgs. 165/2001); definire criteri oggettivi per la prevalenza ex art. 18.
- Trasferire i co. 3-4 dell'art. 20 in un autonomo articolo «Previdenza e welfare della categoria», sede idonea anche per misure di sostegno a genitorialità e giovani iscritti.

4.3. Titolo III – Organi e funzioni (artt. 21-35)

Artt. 21-22 — Natura degli enti e Collegio territoriale

Rilievi

- Art. 21: la formula «finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti» – pensata per marcare l'assenza di oneri pubblici – preclude letteralmente entrate legittime (corrispettivi per servizi, convenzioni, progetti nazionali ed europei, liberalità).
- Art. 22: la costituzione «presso ciascuna Provincia, e/o più Province, e/o Regioni» è redazionalmente sciatta e ignora il riassetto degli enti di area vasta e delle città metropolitane.

Proposta di modifica

- Art. 21: sostituire con «operano senza oneri per la finanza pubblica» e aggiungere il richiamo all'applicabilità, in quanto compatibili, delle discipline su trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché l'operatività digitale degli organi ai sensi del CAD.
- Art. 22: rinviare la geografia delle circoscrizioni alla delibera del CN approvata dal Ministro (v. art. 14).

Art. 24 — Assemblea degli iscritti

Rilievi

- Il quorum della prima convocazione dell'assemblea ordinaria (metà degli iscritti) è irrealistico per i collegi maggiori; la seconda convocazione «almeno un'ora dopo nello stesso giorno» è un relitto assembleare.
- Nessuna previsione di convocazione al domicilio digitale né di partecipazione e voto telematici, sebbene il CNPAPAL disponga dal 2018 di un regolamento sulle riunioni telematiche e il proprio regolamento di funzionamento disciplini le votazioni in videoconferenza (con l'eccezione, oggi superabile per legge, dello scrutinio segreto).
- Il calendario dei bilanci territoriali (preventivo entro il 31 dicembre, consuntivo entro il 31 marzo) non dialoga con quello del CN ex art. 33, lett. p).
- Per l'assemblea elettiva: quorum di partecipazione (metà; un sesto in seconda convocazione; minimo dieci votanti) costruiti sul solo voto in presenza; nessuna terza convocazione; nessun voto telematico o per corrispondenza.

Proposta di modifica

- Prevedere in via generale: convocazione tramite domicilio digitale e pubblicazione sul sito; svolgimento anche in modalità telematica o mista di tutte le assemblee; per l'assemblea elettiva, rinvio integrale al nuovo procedimento elettorale di cui all'art. 24-bis proposto (§ 6.1), che assorbe i quorum mediante la finestra di voto pluri-giornaliera.

Art. 25 — Consiglio del Collegio territoriale

Rilievi

- Co. 2: la formula sull'elettorato attivo («iscritti ... a decorrere dal mese antecedente l'inizio delle operazioni elettorali») è ambigua (sembra voler dire: iscritti da almeno un mese); l'esclusione dal voto degli iscritti «nei casi di incompatibilità» è anomala: l'incompatibilità incide sull'eleggibilità o sulla permanenza in carica, non sull'elettorato attivo; così formulata presta il fianco a censure di irragionevolezza.
- Co. 4: l'effetto ostativo della sanzione disciplinare andrebbe riferito ai soli provvedimenti definitivi.

- Co. 5: il limite di **quattro mandati** (sedici anni potenziali) è fuori scala rispetto al benchmark di sistema (d.P.R. 169/2005, art. 2: due mandati consecutivi) ed è internamente disallineato (tre mandati per i consiglieri nazionali, due per il Presidente del CN).
- Co. 6: il «mantenimento dell’equilibrio dei generi» nei subentri è l’unico presidio di genere dell’intero testo: presuppone un equilibrio iniziale che nessuna norma garantisce.
- Co. 13: il reclamo elettorale al Consiglio Nazionale confligge con l’art. 51, co. 4 (ricorso «al Collegio territoriale») e va coordinato con l’art. 33, lett. i).

Proposta di modifica

- Riscrivere l’elettorato attivo (iscritti all’albo da almeno trenta giorni alla data di indizione, esclusi i soli sospesi con provvedimento efficace); riferire l’ostatività alle sanzioni definitive; ridurre il limite a due mandati consecutivi per tutti gli organi (con rieleggibilità dopo un turno); introdurre la doppia preferenza di genere e la quota minima di genere nelle candidature (§ 6.4); unificare il contenzioso elettorale davanti a un organo unico (commissione elettorale nazionale, poi giudice), sanando il conflitto con l’art. 51.

Artt. 26-31 — Attribuzioni, scioglimento, Presidente, revisori

Rilievi

- Art. 26, co. 1, lett. e): il Consiglio «adotta ed applica i provvedimenti disciplinari»: previsione in radicale contrasto con l’art. 42 (che affida ai Consigli di disciplina l’istruzione e la decisione), con l’art. 8 del d.P.R. 137/2012 e con il vigente regolamento CNPAPAL sui Consigli di disciplina.
- Art. 27: le clausole di scioglimento («altri gravi motivi») sono generiche; non sono fissati durata massima del commissariamento né obblighi di relazione.
- Art. 29: i revisori sono eletti «fra gli iscritti» senza requisiti professionali: per un ente pubblico è necessario che almeno il presidente dell’organo (o il revisore unico) sia iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010); la conferma per due mandati ulteriori (dodici anni potenziali) eccede le buone pratiche di rotazione; soprattutto, **nessun organo di revisione è previsto per il Consiglio Nazionale**.

Proposta di modifica

- Art. 26: sostituire la lett. e) con «trasmette al Consiglio di disciplina territoriale gli atti rilevanti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari definitivi».
- Art. 27: tipizzare i presupposti, fissare durata massima del commissariamento (sei mesi, prorogabili una volta) e relazione finale al Ministero.
- Art. 29: requisito di iscrizione al Registro dei revisori legali per il presidente/revisore unico; massimo una conferma; istituire il Collegio dei revisori del Consiglio Nazionale (tre membri, di cui uno designato dal Ministero vigilante tra gli iscritti al Registro).

Art. 32 — Consiglio del Collegio Nazionale – durata e composizione

Rilievi

- **Omissione dirimente: non è indicato il numero dei componenti del Consiglio Nazionale.** L’organo di vertice risulta privo di composizione determinata o determinabile: vizio che da solo impedirebbe l’applicazione della legge.
- Co. 1: la sede «presso il Ministero della Giustizia» è formula d’epoca; gli enti nazionali hanno sede propria.
- Co. 1: limite di tre mandati consecutivi: disallineato (v. art. 25); «consecutivi» consente il rientro alternato senza limite complessivo.

- Co. 3: elezioni «nei quindici giorni antecedenti la scadenza»: finestra irrealistica per un procedimento nazionale; la proclamazione affidata al «Presidente uscente» è inopportuna ove questi sia ricandidato (conflitto di interessi).
- Co. 4: il voto ponderato per numero di iscritti non indica **chi** esprime il voto per ciascun Collegio (il Presidente? un delegato? l'assemblea?), non prevede correttivi anti-dominanza (scaglioni regressivi o tetto massimo per collegio), né la verifica indipendente della certificazione degli iscritti.
- Nessuna previsione su: equilibrio di genere, regolamento elettorale nazionale, modalità telematiche, commissione elettorale.

Proposta di modifica

- Determinare la composizione per fasce di iscritti a livello nazionale (ad esempio: nove componenti fino a 10.000 iscritti; undici fino a 20.000; tredici oltre), con vincolo di equilibrio di genere e rappresentanza delle macro-aree territoriali.
- Prevedere: indizione almeno novanta giorni prima della scadenza; commissione elettorale nazionale indipendente (che proclama gli eletti); voto espresso dai Presidenti dei Collegi (o da delegati eletti dalle assemblee) con ponderazione a scaglioni regressivi e tetto massimo per singolo collegio; svolgimento anche in modalità telematica ai sensi dell'art. 24-bis; regolamento elettorale nazionale approvato dal Ministro della Giustizia.

Artt. 33-35 — Attribuzioni del CN, Presidente, Congresso

Rilievi

- Art. 33: tra le attribuzioni mancano: adozione degli atti generali di integrità (trasparenza, anticorruzione, whistleblowing, protezione dati); strategia digitale dell'ente e tenuta dell'albo unico nazionale; anagrafe nazionale della formazione; promozione della parità di genere e delle politiche per i giovani iscritti; relazione annuale al Ministero. La lett. e) (regolamento formazione) va coordinata con l'art. 7 d.P.R. 137/2012 (parere ministeriale).
- Art. 34: la formula «eleggibile solamente per due mandati anche non consecutivi» è corretta nella sostanza (limite complessivo) ma va riformulata per chiarezza.
- Art. 35: natura ed efficacia delle deliberazioni congressuali («sono chiamati a dare attuazione») sono ambigue: un organo assembleare-congressuale non può vincolare giuridicamente gli organi di amministrazione.

Proposta di modifica

- Integrare l'art. 33 con le lettere mancanti; qualificare le deliberazioni del Congresso come atti di indirizzo; prevedere la partecipazione congressuale anche a distanza e criteri di composizione delle delegazioni rispettosi dell'equilibrio di genere.

4.4. Titolo V (recte: IV) – Accesso alla professione (artt. 36-41)

Rilievo sistematico: la numerazione dei Titoli salta dal III al V; il Titolo IV non esiste. Rinumerare l'intera partizione.

Artt. 36-39 — Tirocinio professionale

Rilievi

- La legge non fissa la durata del tirocinio (solo il massimo di 18 mesi all'art. 1): elemento essenziale che non può essere interamente delegificato.

- Mancano: requisiti del tutor e numero massimo di tirocinanti per tutor; libretto del tirocinio (oggi da prevedere in forma digitale); riduzioni per tirocinio curricolare in convenzione (art. 6, co. 4, d.P.R. 137/2012); frazionamento e mobilità (anche UE); rimborso spese/indennità, che il d.d.l. delega A.S. 1663 eleva a principio (rimborso e compenso commisurato all'effettivo apporto).
- Art. 37, co. 3: il richiamo all'«articolo 16, comma 10» è errato (il co. 10 dell'art. 16 riguarda la decorrenza degli effetti della cancellazione dal mai definito «Registro Generale»).

Proposta di modifica

- Fissare in legge: durata ordinaria semestrale (massimo 18 mesi), riduzioni convenzionali, requisiti del tutor (anzianità minima quinquennale; massimo tre tirocinanti), libretto digitale nel fascicolo del professionista, diritto al rimborso spese e a un'indennità commisurata all'apporto, certificato di compiuta pratica in formato digitale; correggere i richiami interni.

Artt. 40-41 — Esame di Stato e commissioni

Rilievi

- Art. 40, co. 3: il «Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università» non esiste: le competenze vanno ripartite tra Ministero dell'istruzione e del merito (esame per i diplomati) e Ministero dell'università e della ricerca (percorsi terziari), con richiami corretti.
- Manca il coordinamento con la L. 163/2021: per i laureati LP-02 l'abilitazione è assorbita dalla prova pratica valutativa in sede di laurea; l'esame di Stato residua per gli altri canali.
- Art. 41, co. 2: il rilascio del «certificato per l'iscrizione» da parte dell'«Istituto, sede d'esame» è improprio: l'esito va comunicato in via telematica all'albo unico secondo il principio once-only.
- Nessuna previsione su: numero delle sessioni annue, prove in modalità digitale, incompatibilità dei commissari, equilibrio di genere nelle commissioni.

Proposta di modifica

- Riscrivere i due articoli con: riparto corretto delle competenze ministeriali; clausola di raccordo con i titoli abilitanti ex L. 163/2021; almeno due sessioni annue; trasmissione telematica degli esiti; requisiti, incompatibilità e composizione equilibrata delle commissioni.

4.5. Titolo VI – Procedimento disciplinare (artt. 42-58)

È la parte più critica dell'articolato: l'impianto arretra rispetto al d.P.R. 137/2012 e allo stesso regolamento CNPAPAL vigente sui Consigli di disciplina, che costituisce – paradossalmente – una disciplina più completa e garantista di quella che la proposta di legge intende introdurre.

Art. 42 — Consigli di disciplina

Rilievi

- L'articolo si esaurisce in una definizione. Mancano: composizione (numero, componenti esterni), procedimento di nomina (elenco proposto dal Consiglio dell'ente e designazione da parte del Presidente del Tribunale, come da art. 8 d.P.R. 137/2012 e regolamento CNPAPAL), articolazione in collegi giudicanti di tre, incompatibilità con le cariche amministrative, astensione e ricusazione, durata, supplenze, Consiglio di disciplina nazionale.

Proposta di modifica

- Riscrivere l'articolo elevando a fonte primaria il modello già operante (testo al § 6.5), con espressa separazione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare in ogni fase (notizia, istruttoria, decisione, esecuzione).

Artt. 45-47 — Avvertimento, censura, sospensione

Rilievi

- L'avvertimento è «comunicato all'interessato dal Presidente del Collegio territoriale» (art. 45), la censura «è disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio territoriale» (art. 46), la sospensione «è disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio territoriale» (art. 47): gli organi amministrativi tornano titolari del potere sanzionatorio, sia pure «sulla base della determinazione del Consiglio di Disciplina». È il rovesciamento della separazione ex art. 8 d.P.R. 137/2012: la titolarità di istruttoria e decisione deve restare ai Consigli di disciplina; agli organi amministrativi compete solo l'esecuzione.
- Art. 47, co. 1: la sospensione per «omesso versamento dei contributi» duplica l'art. 17 (morosità come vicenda amministrativa) e trasforma un inadempimento contributivo in illecito disciplinare; il presupposto «lesione della dignità e del decoro» è generico e contraddice il principio di tipizzazione dichiarato all'art. 3.
- Manca ogni disciplina della **sospensione cautelare** (menzionata solo di sfuggita all'art. 58, co. 7): presupposti, organo competente, durata massima, riesame.
- Mancano: criteri di commisurazione della sanzione, recidiva, **prescrizione dell'azione disciplinare** (che il regolamento interno CNPAPAL già disciplina e che il d.d.l. delega assume tra i principi), estinzione del procedimento.

Proposta di modifica

- Ricondurre l'irrogazione di tutte le sanzioni ai Consigli di disciplina; espungere la morosità dall'area disciplinare; introdurre articoli su sospensione cautelare (durata massima annuale, riesame semestrale), criteri di commisurazione, recidiva, prescrizione quinquennale con regime di interruzioni; valutare la previsione di misure alternative a contenuto formativo (censura con obbligo di crediti aggiuntivi).

Artt. 48-50 — Radiazione, rapporti con il processo penale

Rilievi

- Art. 48: le ipotesi di radiazione «di diritto» fondate su misure non definitive vanno riferite ai soli provvedimenti irrevocabili, a tutela della presunzione di non colpevolezza; la cancellazione per morosità (co. 3) va ricondotta all'art. 17.
- Art. 49: la formula è involuta ma il doppio binario è corretto; va coordinata con l'art. 50.
- Art. 50: l'obbligo di trasmettere gli atti al P.M. è corretto; l'obbligo di **sospendere** il procedimento disciplinare è regressivo: il modello evoluto (art. 54, L. 247/2012) è l'autonomia del procedimento disciplinare, con facoltà di sospensione solo ove indispensabile. La sospensione obbligatoria, cumulata all'assenza di prescrizione disciplinare, produce procedimenti eterni o, all'opposto, impunità di fatto.

Proposta di modifica

- Riscrivere l'art. 50 secondo il principio di autonomia (testo al § 6.5); circoscrivere gli automatismi espulsivi ai giudicati; disciplinare la revisione del procedimento in caso di proscioglimento penale «perché il fatto non sussiste» o «per non aver commesso il fatto».

Artt. 51-58 — Ricorsi, poteri del CN, esecuzione

Rilievi

- Art. 51, co. 4: il ricorso in materia elettorale «al Collegio territoriale» contraddice gli artt. 25, co. 13 e 33, lett. i) (Consiglio Nazionale): l'organo che ha gestito l'elezione deciderebbe sul proprio operato.

- Il secondo grado disciplinare è affidato al Consiglio del Collegio Nazionale, cioè a un organo amministrativo ed «esponentiale-politico»: assetto disallineato rispetto alla separazione tra amministrazione e disciplina; è preferibile un **Consiglio di disciplina nazionale** distinto.
- Art. 52: il riferimento alla tassa di cui al D.Lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 261 e alla «carta libera»/«raccomandata A/R ... o a mano» è archeologia amministrativa: il canale deve essere telematico (PEC/portale) con pagamento PagoPA.
- Art. 53: la possibilità di «infliggere una sanzione disciplinare più grave» in sede di ricorso (reformatio in peius) su impugnazione del solo incolpato ha efficacia deterrente sull'esercizio del diritto di difesa: da escludere espressamente.
- Art. 56, co. 2: la notificazione «a norma dell'art. 58» richiama l'articolo sull'esecuzione: refuso di rinvio.
- Art. 57: il sistema di impugnazione giurisdizionale (Tribunale e Corte d'appello in composizione integrata) ricalca il modello storico; qualunque sia l'opzione, il riparto di giurisdizione – specie per il contenzioso elettorale – va dichiarato espressamente, con termini e rito, per prevenire il contenzioso sul contenzioso.
- Art. 58, co. 9: la finestra per la reinscrizione del radiato («decorsi cinque anni ... ma non oltre un anno successivamente») è irragionevole: decorso l'anno, la radiazione diverrebbe perpetua per mera inerzia.

Proposta di modifica

- Unificare il contenzioso elettorale (commissione elettorale nazionale → giudice, con giurisdizione dichiarata); istituire il Consiglio di disciplina nazionale quale giudice disciplinare di secondo grado; digitalizzare integralmente il rito (deposito telematico, fascicolo digitale, udienza anche a distanza, notifiche al domicilio digitale); escludere la reformatio in peius; correggere i rinvii; eliminare il termine finale del co. 9 dell'art. 58; disciplinare la pubblicità dei provvedimenti (estratto, durata, anonimizzazione successiva) in conformità al Reg. UE 2016/679.

4.6. Titolo VII – Disposizioni finali (artt. 59-62)

Artt. 59-62 — Riscossione, regolamento di esecuzione, transitorio, personale

Rilievi

- Art. 59: la riscossione mediante soli ruoli ignora PagoPA e la riscossione diretta; nulla su rateizzazioni e trasparenza dei contributi.
- Art. 60: la delegificazione («Regolamento di esecuzione» governativo entro due anni) è indeterminata: non elenca materie, procedura, né il regime nelle more.
- Art. 61: il transitorio di una riga non disciplina: organi in carica e prima applicazione delle nuove regole elettorali; computo dei mandati pregressi ai fini dei nuovi limiti (punto politicamente sensibile da esplicitare); procedimenti disciplinari e domande di iscrizione pendenti; tirocini in corso; ultrattività dei regolamenti CNPAPAL vigenti fino ai nuovi.
- Art. 62: il rinvio a «lavoro e pubblico impiego» va precisato (contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali – enti pubblici non economici) con apertura a lavoro agile e reclutamento digitale.
- Mancano tre articoli finali indispensabili: **abrogazioni espresse** (L. 434/1968; L. 54/1991; disposizioni incompatibili), **clausola di invarianza finanziaria** (condizione di procedibilità parlamentare), **entrata in vigore** con eventuale differimento delle parti organizzative.

Proposta di modifica

- Integrare il Titolo VII con: pagamento tramite piattaforma PagoPA e riscossione diretta; elenco tassativo dei regolamenti attuativi (elettorale, albo, tirocinio, formazione, disciplinare, amministrazione-

contabilità) con termini e procedura (delibera CN, approvazione ministeriale); transitorio articolato nei sei punti sopra indicati; articoli finali su abrogazioni, invarianza finanziaria, entrata in vigore.

4.7. La relazione di accompagnamento

La relazione (pp. 2-6) è argomentativamente ricca ma interamente costruita sul binomio pandemia-PNRR, con riferimenti (strategia nazionale per l'economia circolare «entro giugno 2022», classifica WEF 2019) ormai datati: il PNRR si chiude nel 2026. Se ne raccomanda la riscrittura secondo lo standard delle relazioni illustrative: quadro della categoria in cifre (iscritti, demografia professionale, distribuzione territoriale), analisi delle criticità dell'ordinamento vigente, illustrazione articolo per articolo, quadro di coerenza europea (dir. 2005/36/CE, test di proporzionalità ex dir. 2018/958 e D.Lgs. 142/2020 per le nuove riserve di attività dell'art. 2), relazione tecnico-finanziaria e ATN/AIR. In difetto del test di proporzionalità, l'ampliamento delle attività riservate è il punto di attacco più prevedibile in sede istruttoria.

4.8. Tabella degli errori materiali e di coordinamento

Disposizione	Difetto	Correzione
Intero testo	Il Titolo I non è rubricato; il Titolo IV non esiste (si passa dal III al V).	Rinumerare e rubricare le partizioni.
Art. 1, co. 1, lett. d)	«LPO2»; richiamo al D.M. 446/2020 senza coordinamento con la L. 163/2021.	«LP-02»; clausola di abilitazione ex L. 163/2021.
Art. 11, co. 2	«rende noto gli estremi».	«rende noti gli estremi».
Art. 16, co. 1, lett. a)	«Comunità Europea».	«Unione europea», con estensione a SEE e Svizzera.
Art. 16, co. 10	«Registro Generale» mai istituito.	«registro dei tirocinanti» (coordinare con art. 13).
Art. 19	Rubrica «Incompatibilità» non corrispondente al contenuto.	Nuova rubrica o nuova disciplina sostanziale (v. § 4.2).
Art. 26, co. 1, lett. e)	Il Consiglio «adotta ed applica i provvedimenti disciplinari».	Sostituire con la sola esecuzione dei provvedimenti definitivi.
Art. 32	Numero dei componenti del CN non determinato.	Determinare la composizione per fasce di iscritti.
Art. 37, co. 3	Richiamo errato all'art. 16, co. 10.	Richiamare la disposizione sul registro dei tirocinanti.
Art. 40, co. 3	«Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università» (dicastero inesistente).	MIM e MUR, secondo competenza.
Art. 51, co. 4 / art. 25, co. 13 / art. 33, lett. i)	Contenzioso elettorale radicato presso organi diversi.	Rimedio unico (commissione elettorale nazionale → giudice).
Art. 52	Tassa ex D.Lgs. C.p.S. 261/1946; deposito cartaceo «a mano».	Canale telematico e pagamento PagoPA.
Art. 56, co. 2	Notifica «a norma dell'art. 58» (articolo sull'esecuzione).	Correggere il rinvio (recapito digitale dichiarato).
Art. 58, co. 9	Reiscrizione del radiato possibile solo entro un anno dalla maturazione del quinquennio.	Eliminare il termine finale.

5. Lacune sistematiche: ciò che manca del tutto

Oltre alle criticità puntuali del § 4, il testo omette interi blocchi di disciplina che un ordinamento professionale approvato nel 2026 deve contenere:

1. **Amministrazione digitale (CAD).** Procedimenti telematici, domicilio digitale obbligatorio e sanzionato, pagamenti PagoPA, protocollo informatico e conservazione (materie sulle quali, peraltro, l'ente si è già dotato di manuali operativi: la legge deve elevare a sistema una prassi che esiste).
2. **Elezioni in modalità telematica** (§ 6.1): assenza totale, a fronte del precedente dell'art. 31 del D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e dei regolamenti già adottati da altri Consigli nazionali.
3. **Intelligenza artificiale** (§ 6.2): nessuna disposizione, a fronte dell'art. 13 della L. 132/2025 (già vigente e direttamente applicabile ai periti agrari in quanto professione intellettuale) e del Reg. (UE) 2024/1689.
4. **Integrità e trasparenza.** L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 (applicabili agli ordini in quanto compatibili, art. 2-bis), whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023, disciplina del trattamento dei dati (basi giuridiche di albo, disciplina, formazione; ruolo del DPO; regime di pubblicità delle sanzioni).
5. **Società tra professionisti e aggregazioni.** Sezione speciale dell'albo, rinvio alla L. 183/2011 e al D.M. 34/2013, reti e associazioni professionali, con recepimento del principio dei due terzi in via di introduzione con la delega.
6. **Specializzazioni e certificazione delle competenze.** Elenchi di specializzazione tenuti dal CN (richiamati indirettamente dall'art. 10 in punto di preferenza negli incarichi, ma mai istituiti), percorsi specialistici post-abilitazione, raccordo con la normazione tecnica UNI.
7. **Parità di genere e politiche generazionali** (§ 6.4): nessun meccanismo elettorale o organizzativo; nessuna misura per i giovani iscritti (riduzioni contributive nei primi anni, tutoraggio, accesso agevolato alla formazione).
8. **Revisione economico-contabile del Consiglio Nazionale** e principi di bilancio armonizzati; bilancio sociale o di missione quale strumento di accountability verso iscritti e stakeholder.
9. **Funzioni sussidiarie.** Valorizzazione delle attività certificative e asseverative dei professionisti in chiave di sussidiarietà (attestazioni con valore verso le PA, interoperabilità con i sistemi informativi agricoli nazionali), coerente con il ruolo «di ponteggio tra pubblico e privato» rivendicato dalla relazione di accompagnamento.
10. **Clausole finali.** Abrogazioni espresse, invarianza finanziaria, entrata in vigore differenziata (v. § 4.6).

6. Proposte innovative, con testo normativo

Le proposte che seguono costituiscono il nucleo di innovazione raccomandato. I testi sono redatti in forma di articolato per l'immediata utilizzabilità in sede di revisione della proposta o di interlocuzione sui decreti delegati; restano ovviamente soggetti alla limatura del drafting finale.

6.1. Elezioni in modalità telematica (nuovo art. 24-bis)

Razionale. Il voto in presenza con doppia convocazione produce cronicamente bassa partecipazione e costi organizzativi elevati; la legislazione emergenziale (art. 31, D.L. 137/2020, conv. L. 176/2020) ha già dimostrato la praticabilità del voto da remoto per gli ordini vigilati dal Ministero della giustizia, e diversi Consigli nazionali (ingegneri, psicologi, dottori commercialisti) hanno adottato regolamenti e piattaforme di voto telematico. La proposta CNPAPAL, che tace sul punto, ha l'occasione di essere il primo ordinamento professionale a disciplinare il voto telematico **a regime, in fonte primaria**, con le garanzie che la materia esige.

Standard di riferimento. Raccomandazione CM/Rec(2017)5 del Consiglio d'Europa sul voto elettronico (principi di universalità, uguaglianza, libertà e segretezza; verificabilità individuale e universale); Reg. (UE) 2016/679 (DPIA obbligatoria ex art. 35 per trattamenti su larga scala con tecnologie innovative); framework nazionale di sicurezza cibernetica e standard ISO/IEC 27001; identificazione tramite SPID/CIE/CNS e, in prospettiva, EUDI Wallet (Reg. UE 2024/1183). Requisiti architetturali chiave: separazione crittografica tra identificazione ed espressione del voto (principio della «doppia busta»), immutabilità dei registri di sistema con marca temporale qualificata, verificabilità end-to-end (cast-as-intended, recorded-as-cast, counted-as-recorded), audit indipendente pre e post voto, piano di continuità operativa, postazioni assistite in sede per contrastare il divario digitale. Contro il rischio di coercizione o voto assistito improprio, lo standard internazionale è la facoltà di ri-espressione del voto entro la chiusura (prevale l'ultimo voto validamente espresso; il voto in postazione presidiata prevale su quello remoto).

Art. 24-bis (Procedimento elettorale in modalità telematica)

1. Le elezioni dei Consigli dei Collegi territoriali, del Consiglio del Collegio Nazionale, dei revisori e degli altri organi elettivi previsti dalla presente legge si svolgono, di regola, in modalità telematica da remoto, anche in forma mista con postazioni di voto assistito presso le sedi dei Collegi.
2. Il procedimento elettorale telematico assicura: a) l'identificazione certa dell'elettore mediante identità digitale ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) 2024/1183; b) la personalità, la libertà, l'uguaglianza, l'unicità e la segretezza del voto; c) la separazione irreversibile tra i dati identificativi dell'elettore e il contenuto del voto; d) l'integrità, l'immodificabilità e la verificabilità delle operazioni e dei risultati, anche mediante evidenze crittografiche; e) la registrazione delle operazioni di sistema in registri protetti e la conservazione a norma degli atti del procedimento; f) l'accessibilità per le persone con disabilità e la disponibilità di postazioni assistite.
3. La votazione si svolge in un'unica finestra temporale non inferiore a tre e non superiore a sette giorni consecutivi. L'elezione è valida se partecipa almeno un sesto degli aventi diritto; in difetto, la finestra è prorogata di ulteriori tre giorni per una sola volta, all'esito dei quali l'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Non si applicano le convocazioni multiple di cui all'articolo 24.

4. Fino alla chiusura della votazione l'elettore può sostituire il voto espresso da remoto con una nuova espressione di voto; è ritenuto valido l'ultimo voto espresso. Il voto espresso presso la postazione assistita prevale su ogni voto espresso da remoto.

5. La piattaforma di voto è sottoposta, prima di ciascuna tornata elettorale, a verifica indipendente di sicurezza da parte di soggetto terzo qualificato, comprensiva di test di intrusione, ed è oggetto di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla commissione elettorale. I dati trattati non possono essere utilizzati per finalità diverse dal procedimento elettorale.

6. Presso il Consiglio Nazionale è costituita la commissione elettorale nazionale, composta da soggetti non candidati, integrata da un esperto di sicurezza informatica, con compiti di sovrintendenza delle operazioni, scrutinio, proclamazione degli eletti e decisione, in prima istanza, dei reclami, da proporre entro dieci giorni dalla proclamazione e da decidere nei successivi venti. Analoghe commissioni sono costituite presso i Collegi territoriali per le rispettive elezioni. I rappresentanti dei candidati possono assistere alle operazioni.

7. Con regolamento del Consiglio Nazionale, approvato dal Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza, sono disciplinati: requisiti tecnici e di sicurezza della piattaforma; modalità di indizione, candidatura e propaganda elettorale, con parità di accesso agli spazi informativi digitali; costituzione e funzionamento delle commissioni elettorali; operazioni di voto, scrutinio e proclamazione; conservazione degli atti.

8. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 7 è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla sua efficacia, le elezioni si svolgono nelle forme dell'articolo 24.

6.2. Intelligenza artificiale (nuovo art. 2-bis e norme collegate)

Razionale. L'art. 13 della L. 132/2025 già vincola i periti agrari, quali esercenti una professione intellettuale: impiego dell'IA solo strumentale e di supporto, prevalenza dell'apporto umano, informativa preventiva al cliente. L'AI Act aggiunge l'alfabetizzazione obbligatoria (art. 4, applicabile dal 2.2.2025) e, dal 2 agosto 2026, gli obblighi di trasparenza per chi impiega sistemi che interagiscono con persone o generano contenuti. Il d.d.l. delega A.S. 1663 conferma la direzione: responsabilità sempre riferibile al professionista e formazione su digitale e IA. Un ordinamento riformato che tace sull'IA nasce vecchio; un ordinamento che la disciplina per primo — nel settore agricolo, dove l'IA è già operativa in agricoltura di precisione, sistemi di supporto alle decisioni, sensoristica e gestione del rischio — posiziona la categoria come interlocutore tecnico avanzato.

Art. 2-bis (Impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività professionale)

1. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato può impiegare sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente quali strumenti di supporto e ausilio all'attività professionale, nel rispetto dell'articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132. L'apporto intellettuale del professionista resta prevalente e determinante nella prestazione.

2. Il professionista informa preventivamente il committente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale rilevanti ai fini della prestazione, indicandone finalità e limiti.

3. Il professionista risponde degli atti e degli elaborati che sottoscrive anche quando siano stati predisposti con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale; verifica l'esattezza dei dati, delle fonti e dei risultati e non può rimettere a sistemi automatizzati la formulazione del giudizio tecnico-professionale.
4. È vietato immettere in sistemi di intelligenza artificiale dati riservati o personali del committente in assenza delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2024/1689.
5. Negli elaborati destinati a pubbliche amministrazioni o all'autorità giudiziaria il professionista dichiara l'impiego rilevante di sistemi di intelligenza artificiale nei casi previsti dalle disposizioni vigenti o dal codice deontologico.
6. Il codice deontologico individua le condotte rilevanti ai fini disciplinari in relazione al presente articolo. La formazione continua comprende l'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, in coerenza con l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689.

Norme collegate proposte. All'art. 33 (attribuzioni del CN) aggiungere la lettera: «adotta e aggiorna, sentiti i Collegi territoriali, le linee guida per l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività professionale e nell'organizzazione degli enti; istituisce l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura digitale e sull'intelligenza artificiale; promuove programmi di alfabetizzazione digitale degli iscritti». Per l'attività amministrativa degli enti, prevedere che l'impiego di strumenti di IA a supporto dell'istruttoria rispetti i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sull'uso degli algoritmi (conoscibilità, non esclusività della decisione automatizzata, non discriminazione: Cons. Stato, sez. VI, nn. 2270/2019 e 8472/2019), con espresso divieto di decisioni interamente automatizzate nei procedimenti disciplinari ed elettorali.

6.3. Albo unico nazionale digitale (riscrittura dell'art. 13)

Art. 13 (Albo unico nazionale)

1. È istituito l'Albo unico nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, tenuto dal Consiglio Nazionale in modalità esclusivamente telematica e articolato in sezioni corrispondenti ai Collegi territoriali.
2. I Collegi territoriali curano i procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione e alimentano l'Albo unico in tempo reale. Nell'Albo unico sono altresì iscritte, in apposita sezione, le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed è tenuto il registro nazionale dei tirocinanti.
3. L'Albo unico è reso disponibile in interoperabilità tramite la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I dati soggetti a pubblicità sono resi disponibili anche in formato aperto, nel rispetto del principio di minimizzazione.
4. I certificati di iscrizione sono rilasciati in formato elettronico, muniti di sigillo elettronico qualificato e verificabili mediante codice univoco. Il timbro professionale è rilasciato anche in formato digitale. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono d'ufficio i dati e i documenti già presenti nell'Albo unico.
5. Per ciascun iscritto è costituito il fascicolo digitale del professionista, contenente titoli, tirocinio, crediti formativi, estremi della polizza assicurativa e ogni altra annotazione prevista dalla legge.
6. Con regolamento del Consiglio Nazionale, approvato dal Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza, sono disciplinati contenuti, modalità di tenuta, regime di pubblicità e conservazione.

6.4. Parità di genere e ricambio generazionale (integrazioni all'art. 25 e all'art. 32)

Integrazioni proposte in materia elettorale

- a) Nelle candidature alle cariche elettive di ogni livello ciascun genere è rappresentato in misura non inferiore ai due quinti, con arrotondamento all'unità superiore, ove il numero delle candidature lo consenta.
- b) Qualora l'elettore esprima più di una preferenza, le prime due devono riguardare candidati di genere diverso; le preferenze espresse in violazione sono annullate limitatamente a quelle eccedenti.
- c) Gli uffici di presidenza, le commissioni e le delegazioni congressuali assicurano la presenza di entrambi i generi.
- d) I componenti degli organi elettivi non possono essere eletti, nella medesima carica, per più di due mandati consecutivi; la ricandidatura è ammessa dopo che sia trascorso un intero mandato. Ai fini del computo si considerano anche i mandati, o le frazioni superiori alla metà, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge. [Ove si preferisca l'opzione opposta, il transitorio deve dichiararla espressamente: il silenzio genererebbe contenzioso certo.]
- e) Il regolamento elettorale disciplina misure di promozione della partecipazione dei giovani iscritti, ivi compresa la riduzione dei requisiti di anzianità per l'elettorato passivo nei Consigli territoriali a due anni di iscrizione.

6.5. Procedimento disciplinare (riscrittura degli artt. 42 e 50)

Art. 42 (Consigli di disciplina)

1. Presso ciascun Collegio territoriale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale, cui sono affidate, in piena indipendenza e con autonomia organizzativa, la valutazione preliminare, l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo, le società tra professionisti e i tirocinanti.
2. Il Consiglio di disciplina territoriale è composto da un numero di componenti pari a quello del Consiglio del Collegio. I componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede il Collegio, tra i soggetti inseriti in un elenco di consistenza doppia proposto dal Consiglio del Collegio previo avviso pubblico, corredato dei curricula. Possono essere nominati componenti non iscritti all'Albo in misura non superiore a un terzo.
3. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere o revisore del Collegio territoriale e con ogni carica negli organi nazionali. Si applicano le cause di astensione e ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
4. Il Consiglio di disciplina si articola in collegi giudicanti di tre componenti. Le funzioni di presidente e di segretario sono attribuite secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8.
5. Presso il Consiglio Nazionale è istituito il Consiglio di disciplina nazionale, competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni dei Consigli di disciplina territoriali. I suoi componenti, in numero pari a quello dei componenti del Consiglio Nazionale, sono nominati dal Presidente della Corte d'appello di Roma con le modalità di cui al comma 2. Ai suoi componenti si applicano le incompatibilità di cui al comma 3.
6. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal fatto. La prescrizione è interrotta dalla comunicazione dell'addebito e da ogni atto del procedimento; per effetto delle interruzioni il termine non può comunque essere prolungato oltre la metà.

7. Il Consiglio di disciplina può disporre, con provvedimento motivato e previa audizione dell'interessato, la sospensione cautelare dall'esercizio professionale, per una durata non superiore a un anno, in presenza di misure cautelari personali o di rinvio a giudizio per delitti di particolare gravità connessi all'esercizio della professione. Il provvedimento è riesaminato ogni sei mesi.

8. Il procedimento disciplinare è disciplinato da regolamento del Consiglio Nazionale, approvato dal Ministro della giustizia, nel rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e di assistenza, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, della ragionevole durata, della motivazione e della integrale gestione digitale del fascicolo, con notificazioni al domicilio digitale e possibilità di audizione a distanza.

Art. 50 (Rapporti con il procedimento penale)

1. Se i fatti oggetto del procedimento disciplinare integrano gli estremi di un reato, il Consiglio di disciplina trasmette senza ritardo gli atti al pubblico ministero competente, dandone comunicazione al Collegio territoriale.

2. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con autonomia rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti. La sospensione può essere disposta, con provvedimento motivato, soltanto quando la decisione dipenda dall'accertamento di fatti per i quali risulti indispensabile l'esito del giudizio penale, e per una durata complessivamente non superiore a due anni; durante la sospensione la prescrizione non decorre.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare. Se sopravviene alla definizione del procedimento, l'interessato può chiederne la revisione.

6.6. Formazione continua (riscrittura dell'art. 8)

Art. 8 (Formazione continua)

1. L'iscritto ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.

2. L'assolvimento dell'obbligo è misurato in crediti formativi professionali su base triennale, con un minimo annuale, secondo il regolamento adottato dal Consiglio Nazionale previo parere del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3. Il regolamento assicura in ogni triennio quote minime di formazione in: deontologia e ordinamento professionale; sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; competenze digitali e intelligenza artificiale; sostenibilità e transizione ecologica del settore primario.

4. La formazione può essere erogata anche a distanza, in modalità sincrona e asincrona, e mediante percorsi certificati con microcredenziali digitali registrate nel fascicolo del professionista.

5. Sono previsti esoneri e riduzioni per genitorialità, grave malattia o infortunio, assistenza a familiari e altre cause oggettive di impedimento.

6. I crediti conseguiti presso altri ordini o collegi, università, ITS Academy ed enti accreditati sono riconosciuti secondo criteri di equivalenza stabiliti dal regolamento.

7. L'anagrafe nazionale della formazione è tenuta dal Consiglio Nazionale su piattaforma unica, alimentata dai Collegi territoriali e dagli enti erogatori accreditati.

6.7. Compenso ed equo compenso (riscrittura dell'art. 9)

Art. 9 (Compenso della prestazione professionale)

1. Il compenso è pattuito nelle forme previste dalla legge. Il professionista comunica al committente, in forma scritta o digitale, un preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi, adeguandolo alle variazioni sopravvenute dell'incarico.
2. I parametri per la determinazione dei compensi, anche ai fini giudiziali, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale, e sono aggiornati almeno ogni due anni, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e dignità della prestazione.
3. Ai rapporti con i committenti di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, si applicano le disposizioni della medesima legge in materia di equo compenso, comprese la nullità delle clausole non conformi e le tutele processuali ivi previste.
4. Il Collegio territoriale rilascia, su richiesta, il parere di congruità sui compensi, con gli effetti di cui all'articolo 7 della legge n. 49 del 2023.
5. Il Consiglio Nazionale adegua il codice deontologico ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 49 del 2023, prevedendo la rilevanza disciplinare della violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.

6.8. Aggiornamento dell'oggetto della professione (integrazioni all'art. 2)

Lettere aggiuntive proposte al comma 1 dell'art. 2

- v) progettazione, direzione e gestione di sistemi di agricoltura di precisione e digitale, ivi compresi i sistemi di supporto alle decisioni, il telerilevamento anche mediante aeromobili a pilotaggio remoto nel rispetto della disciplina di settore, la sensoristica e la gestione dei dati agronomici e zootecnici;
- w) attività di consulenza aziendale agricola nell'ambito del sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (AKIS) di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
- x) progettazione, attuazione e verifica di pratiche di gestione sostenibile, di certificazione di sostenibilità di prodotto e di processo, di rendicontazione di sostenibilità delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, nonché di progetti di sequestro di carbonio nei suoli agricoli e forestali, anche ai sensi del regolamento (UE) 2024/3012;
- y) progettazione, direzione e gestione di impianti agrivoltaici e di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili in ambito agricolo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo il concorso delle altre professioni competenti;
- z) pianificazione e gestione faunistica, valutazione e certificazione del benessere animale, sistemi di tracciabilità e valorizzazione delle filiere agroalimentari, anche mediante tecnologie basate su registri distribuiti.

6.9. Tessera professionale digitale con microchip e blocco automatico della firma (nuovo art. 13-bis)

Razionale. Il timbro e la firma apposti «in qualità di» Perito Agrario presuppongono la permanenza dei requisiti di iscrizione; oggi la verifica è documentale ed ex post, sicché l'iscritto sospeso — anche per morosità — può di fatto continuare a firmare, scaricando sul committente e sulle amministrazioni il rischio dell'atto invalido. La tessera professionale digitale dotata di microprocessore rovescia l'impostazione secondo la logica della compliance by design: lo stato dell'iscritto nell'Albo unico governa in tempo reale la validità dell'attributo professionale contenuto nel certificato di firma e del timbro digitale; chi non è in regola non può materialmente sottoscrivere in qualità di professionista finché non regolarizza. Gli strumenti tecnici esistono già: smart card con funzioni di Carta Nazionale dei Servizi (art. 66 CAD); certificato qualificato di firma recante l'attributo della qualifica professionale (art. 28 e All. I del Reg. eIDAS 910/2014, che ammette attributi specifici nel certificato), con sospensione e revoca gestite dal prestatore qualificato su richiesta dell'ente e opponibili in tempo reale (CRL/OCSP); in prospettiva eIDAS 2, attestazione elettronica qualificata di attributi (QEAA) nel portafoglio europeo di identità digitale, con l'Albo unico quale fonte autentica: la sospensione si riflette istantaneamente sulla credenziale. Diversi Consigli nazionali rilasciano già tessere CNS con firma e ruolo; il vigente regolamento CNPAPAL sul timbro professionale costituisce la base interna da elevare a sistema.

Cautela giuridica. Perché la previsione regga al vaglio di proporzionalità, il blocco non deve operare come sanzione automatica del mero mancato pagamento, bensì come **esecuzione tecnica immediata del provvedimento di sospensione** adottato con le garanzie dell'art. 17 (diffida, termine per adempiere: v. § 4.2); il ripristino deve essere automatico e rapido al venir meno della causa; il blocco riguarda l'attributo professionale, non la capacità della persona di firmare come privato. La tessera aggiunge così prevenzione tecnica alla repressione giuridica già esistente (art. 348 c.p. per l'esercizio abusivo del sospeso; rilevanza disciplinare).

Art. 13-bis (Tessera professionale digitale)

1. Il Consiglio Nazionale rilascia a ciascun iscritto la tessera professionale digitale, costituita da un supporto fisico dotato di microprocessore, con funzioni di Carta Nazionale dei Servizi ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla corrispondente credenziale digitale, resa disponibile anche nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) 2024/1183.
2. La tessera contiene il certificato di autenticazione, il certificato qualificato di firma elettronica recante l'attributo dell'iscrizione all'Albo (titolo professionale, Collegio territoriale e numero di iscrizione) e il timbro professionale digitale di cui all'articolo 13. Ove munita di fotografia, costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La validità dell'attributo professionale e del timbro digitale è subordinata alla permanenza dell'iscrizione nell'Albo unico, che ne costituisce fonte autentica. Chiunque può verificarne lo stato in tempo reale mediante servizio pubblico gratuito accessibile con codice univoco.
4. La sospensione dall'Albo — ivi comprese la sospensione per morosità adottata all'esito del procedimento di cui all'articolo 17, la sospensione disciplinare e quella cautelare — determina, per tutta la sua durata, la sospensione automatica dell'attributo professionale e del timbro digitale, con conseguente impossibilità di sottoscrivere atti ed elaborati in qualità di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato. La cancellazione e la radiazione ne determinano la revoca. Restano impregiudicate le funzioni di firma non riferite alla qualità professionale.

5. Il venir meno della causa di sospensione comporta la riattivazione automatica e senza oneri per l'iscritto entro quarantotto ore dal provvedimento di revoca della sospensione.
6. La tessera consente l'accesso ai servizi telematici dell'ente, l'identificazione nel procedimento elettorale telematico di cui all'articolo 24-bis e la registrazione automatica delle presenze agli eventi formativi nel fascicolo digitale del professionista.
7. Con regolamento del Consiglio Nazionale, approvato dal Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza, sono disciplinati: caratteristiche tecniche, modalità di emissione e rinnovo, gestione del ciclo di vita dei certificati d'intesa con prestatori di servizi fiduciari qualificati, costi e misure di sicurezza.
8. Per gli atti compiuti durante la sospensione restano ferme l'applicazione dell'articolo 348 del codice penale e la responsabilità disciplinare.

7. Quadro sinottico delle priorità

Intervento	Disposizioni	Priorità	Motivazione
Determinare la composizione del Consiglio Nazionale	art. 32	Alta	Omissione che rende inapplicabile la legge.
Coordinamento con L. 163/2021 e L. 99/2022 (accesso)	artt. 1, 40, 41	Alta	Disallineamento con norme già vigenti.
Riforma del procedimento disciplinare (separazione, prescrizione, cautelare, autonomia dal penale)	artt. 42-50	Alta	Contrasto con d.P.R. 137/2012 e con il regolamento interno vigente.
Unificazione del contenzioso elettorale	artt. 25, 33, 51	Alta	Antinomia interna; contenzioso certo.
Elezioni in modalità telematica (art. 24-bis)	artt. 24, 25, 32	Alta	Partecipazione, costi, allineamento alla prassi di sistema.
Disciplina dell'IA (art. 2-bis e collegate)	artt. 2, 8, 33	Alta	Obblighi già vigenti (L. 132/2025; AI Act).
Equo compenso e preventivo	art. 9	Alta	Adeguamento a L. 49/2023.
Correzione errori materiali e clausole finali (abrogazioni, invarianza, transitorio)	artt. 59-62 e passim	Alta	Costo nullo, beneficio immediato di credibilità del testo.
Albo unico nazionale digitale e fascicolo del professionista	artt. 13, 15	Media-Alta	Infrastruttura abilitante; principio once-only.
Tessera professionale digitale con microchip e blocco automatico di timbro e firma professionale	artt. 13-bis, 17	Media-Alta	Esecuzione immediata delle sospensioni; tutela di committenti e PA.
Parità di genere e limiti di mandato uniformi	artt. 25, 32, 34	Media-Alta	Standard di sistema; ricambio della rappresentanza.
Domicilio digitale obbligatorio con sanzione	art. 5	Media	Presupposto della digitalizzazione dei procedimenti.
Formazione continua compiuta	art. 8	Media	Certezza dell'obbligo e qualità dell'offerta.
Organo di revisione del CN e requisiti dei revisori	artt. 29, 33	Media	Controllo contabile di un ente pubblico.
Integrità: trasparenza, anticorruzione, whistleblowing, dati	nuovi articoli	Media	Obblighi generali oggi non richiamati.
Tirocinio: durata, tutor, indennità, libretto digitale	artt. 36-39	Media	Allineamento a d.P.R. 137/2012 e delega.
Aggiornamento delle attività professionali al 2026	art. 2	Media	Competitività della figura; richiede test di proporzionalità.

8. Conclusioni

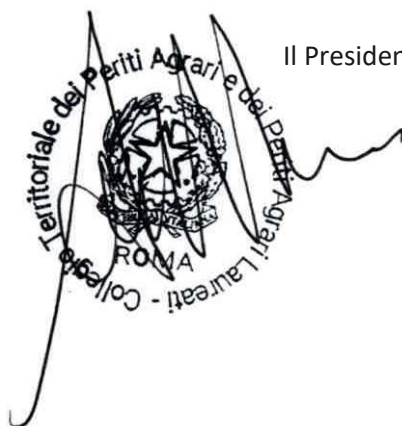
La proposta licenziata il 7 ottobre 2021 ha un impianto serio e diverse scelte lungimiranti, ma sconta il tempo trascorso: cinque anni in cui sono intervenuti la legge sulle lauree abilitanti, l'equo compenso, il whistleblowing, il regolamento europeo e la legge nazionale sull'intelligenza artificiale e — da ultimo, il 3 agosto 2026 — l'approvazione al Senato della delega di riforma degli ordinamenti professionali che include espressamente i periti agrari.

Le tre direttrici di lavoro raccomandate sono: **(1)** sanare i vizi che renderebbero il testo inapplicabile o indifendibile in sede istruttoria (composizione del Consiglio Nazionale, contenzioso elettorale, assetto disciplinare, coordinamento con la L. 163/2021, clausole finali); **(2)** innestare il pacchetto di innovazione che qualifica la proposta come «ordinamento di nuova generazione»: elezioni telematiche a regime, disciplina dell'IA, albo unico digitale, tessera professionale digitale con blocco automatico del timbro per i non in regola, parità di genere, formazione continua evoluta; **(3)** presidiare immediatamente il tavolo della delega A.S. 1663, presentando le posizioni della categoria in forma di articolato maturo — quale quello proposto al § 6 — prima che i decreti legislativi cristallizzino soluzioni scritte da altri.

Con questi interventi la proposta può passare da aggiornamento tardivo della legge del 1968 a modello di riferimento per le professioni tecniche: il primo ordinamento professionale italiano a disciplinare in fonte primaria il voto telematico e l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività professionale.

Distinti saluti

Il Presidente



Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Roma

Riferimenti normativi essenziali

L. 28 marzo 1968, n. 434 e L. 21 febbraio 1991, n. 54; d.P.R. 328/2001; d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169; D.Lgs. 206/2007; D.Lgs. 81/2008, art. 98; L. 183/2011, art. 10 e D.M. 34/2013; D.L. 1/2012 (art. 9) e L. 124/2017; d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; L. 247/2012 (modello disciplinare); D.Lgs. 33/2013, art. 2-bis e L. 190/2012; D.Lgs. 82/2005 (CAD), artt. 6-bis, 50-ter, 64; D.L. 76/2020, art. 37; D.L. 137/2020, art. 31, conv. L. 176/2020; L. 8 novembre 2021, n. 163; D.Lgs. 199/2021; L. 15 luglio 2022, n. 99; D.Lgs. 149/2022; L. 21 aprile 2023, n. 49; D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24; Reg. (UE) 2016/679; Reg. (UE) 2021/2115; Reg. (UE) 2024/1183 (eIDAS 2); Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); Reg. (UE) 2024/3012; L. 23 settembre 2025, n. 132; d.d.l. A.S. 1663 (approvato dal Senato il 3.8.2026); Racc. CM/Rec(2017)5 del Consiglio d'Europa; Cons. Stato, sez. VI, nn. 2270/2019 e 8472/2019; regolamenti interni CNPAPAL (funzionamento del Consiglio Nazionale; riunioni in modalità telematica, 2018; Consigli di disciplina; tirocinio, 2018; amministrazione e contabilità, 2019).